

Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **NOVITÀ IN MATERIA DI "PACIFICAZIONE FISCALE"**

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, introduce, tra le altre, novità in materia di "pacificazione fiscale".

Nel capitolo della pace fiscale rientrano una serie di previsioni volte a consentire ai contribuenti la definizione agevolata di debiti, cartelle e liti con il Fisco:

1. rottamazione-ter delle cartelle;
2. definizione agevolata dei pvc;
3. definizione agevolata degli atti di accertamento;
4. definizione agevolata delle controversie tributarie
5. stralcio totale mini-cartelle fino a 1.000 euro;
6. proroga reverse charge
7. sanatoria degli errori formali

Di seguito si riportano le singole misure:

### **1. ROTTAMAZIONE-TER DELLE CARTELLE**

Il decreto prevede una nuova edizione (la terza) della definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione) sulla falsariga delle due precedenti versioni, rispetto alle quali presenta alcune novità.

La definizione agevolata riguarda i ruoli consegnati al concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Si perfeziona con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate.

In sede di conversione sono state inserite alcune modifiche al regime della rottamazione e ai termini di scadenza delle rate:

- il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure fino a 18 rate consecutive.
- l'ammontare della prima e della seconda rata è pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; per la prima e la seconda rata il termine di scadenza rimane stabilito al 31 luglio e al 30 novembre dell'anno 2019; per le restanti rate, tutte di pari importo, la scadenza è fissata al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

In caso di pagamento rateale, non si applica la norma sulle rateazioni dei ruoli e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2% annuo.

Per aderire occorre presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'agente della riscossione, con l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Entro il 30 giugno 2019 l'agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, e, in caso di scelta del pagamento rateale, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

I debitori che hanno aderito alla c.d. rottamazione-bis potranno rideterminare il carico dovuto a condizione che effettuino entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione (in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018): in questo modo potranno ottenere il differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini. Il versamento

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019; è fatta salva la possibilità di pagare in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (senza interessi), le rate differite automaticamente.

La nuova rottamazione è estesa anche a coloro che non hanno perfezionato la definizione prevista dalla "prima" rottamazione e coloro che, dopo aver aderito alla rottamazione-bis, non hanno pagato entro il 31 luglio 2018 tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in corso al 24 ottobre 2016 scadute il 31 dicembre 2016.

In fase di conversione sono state introdotte agevolazioni per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): è consentito il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa vigente (v. art. 3, D.M. 30 gennaio 2015): si tratta di una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo dopo l'adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata.

## **2. DEFINIZIONE AGEVOLATA PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (C.D. PVC)**

E' possibile definire in forma agevolata il contenuto dei Pvc consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, presentando la relativa dichiarazione.

La regolarizzazione riguarda i verbali per le seguenti violazioni:

- imposte sui redditi e relative addizionali
- contributi previdenziali e ritenute
- imposte sostitutive
- IRAP
- IVIE (imposta sul valore degli immobili all'estero)
- IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero)
- IVA.

Deve trattarsi di verbali per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le dichiarazioni vanno presentate entro il 31 maggio 2019 per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione.

Per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei Pvc, i termini per l'accertamento sono prorogati di due anni.

## **3. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO**

Possono essere definiti in via agevolata:

1. gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
2. gli inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto;

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

3. gli accertamenti con adesione essere sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto. La definizione si perfeziona con il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori). Questi i termini di versamento:

- entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero; in alternativa, se più ampio, entro il termine di proposizione del ricorso che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto;
- entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per gli inviti al contraddittorio;
- entro 20 giorni dalla redazione dell'atto per gli accertamenti con adesione.

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra, per un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le somme dovute non possono essere compensate con altre imposte e contributi. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della definizione agevolata e l'ufficio competente prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti. Tutti i coobbligati possono beneficiare della definizione degli atti effettuata da uno di essi.

## **4. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE**

E' possibile sanare le pendenze con il Fisco pagando somme variabili a seconda del grado di giudizio e della relativa posizione di soccombenza o meno da parte del contribuente;

- ✓ per i ricorsi pendenti in primo grado la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa;
- ✓ il contribuente che ha vinto la lite contro il Fisco in primo grado potrà chiudere il contenzioso versando il 40% del valore;
- ✓ in caso di vittoria in secondo grado l'importo da pagare scende al 15%;
- ✓ se è pendente il ricorso in cassazione, dopo la doppia vittoria in primo e secondo grado, basterà pagare il 5% della pretesa;
- ✓ in tutti i casi gli importi dovuti sono al netto di sanzioni e interessi.

## **5. STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE FINO A 1.000 EURO**

E' previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 1000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

## **6. PROROGA REVERSE CHARGE**

In sede di conversione del decreto-legge è stata inserita la previsione che estende fino al 30 giugno 2022 l'applicazione facoltativa del meccanismo di inversione contabile a fini IVA per una serie di prodotti e servizi (fra i quali cessioni di tablet, console e pc), in coerenza con i nuovi termini fissati in sede UE: il meccanismo comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

## **7. SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI**

Altra novità introdotta nel corso dell'iter di conversione è la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla

# Vito SARACINO

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IVA, IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

## **DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE - ELIMINATA**

*Tra le misure di pacificazione fiscale inizialmente previste dal decreto-legge, rientrava anche la c.d. "Dichiarazione integrativa speciale", che è stata tuttavia eliminata dalla legge di conversione: cioè la possibilità, per i soli contribuenti che hanno effettuato in precedenza la dichiarazione dei redditi, di condonare le somme non dichiarate mediante il pagamento, sui maggiori imponibili emersi, di un'imposta sostitutiva (c.d. "flat tax") con aliquota al 20%: fino al 31 maggio 2019 i contribuenti avrebbero potuto correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'IRAP e dell'IVA.*

*L'integrazione degli imponibili era ammessa nel limite di 100.000 euro ai fini delle imposte di cui sopra e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato, fermo restando il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui era possibile l'integrazione.*

**Bitonto, 04/01/2019**

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it